



Centro Provinciale Istruzione Adulti

CPIA 1 – Livorno

www.cpia1livorno.edu.it

Piazza 2 giugno n. 22 - 57122 Livorno

Tel: 0586/409013 C.F. 90036110493 C.U.U. UFNSAZ

limm10100g@istruzione.it limm10100g@pec.istruzione.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Piazzetta Carlo Farini - 00187 Roma, Italia
Direzionale Centrale per l'Informatica e la Ricerca di Qualità
Indirizzo: piazza Farini, 1 - 00187 Roma, Italia
Telefono: 06/475941

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

C.P.I.A. 1 LIVORNO - Centro Provinciale Istruzione Adulti -LIVORNO
Prot. 0000358 del 24/01/2020
(Uscita)

Il giorno 24/01/2020 alle ore 11.15 nel locale di presidenza/plesso Orlando viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione scolastica CPIA 1 LIVORNO (LIMM10100G).


Le parti concordano di mantenere inalterata la parte normativa del Contratto integrativo stipulato in data 12/03/2019, vista la valenza triennale dello stesso, modificando soltanto gli artt. dal n. 19 e seguenti, inerenti alla parte economica.

Il presente Contratto verrà inviato all'ARAN e al CNEL nei tempi stabiliti dalla normativa e verrà pubblicato sul sito Internet dell'Istituto..

Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Prof. Edoardo Fedeli



Edoardo Fedeli

PARTE SINDACALE

Filippo Gherarducci

Filippo Gherarducci

RSU

Grazia Romano

Grazia Romano

SINDACATI
SCUOLA

FLC/CGIL.....

TERRITORIALI

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti e da privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) € 18.050,59 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
 - b) € 3.834,96 lordo dipendente per le *Funzioni Strumentali* all'offerta formativa;
 - c) € 1.091,94 lordo dipendente per gli *Incarichi Specifici* del personale ATA;
 - d) € 1.005,87 lordo dipendente per la remunerazione delle *Ore Eccedenti* l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
 - e) € 4.478,62 lordo dipendente per retribuire la *valorizzazione dei docenti*, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 20 c. 2 lettera a) del presente Contratto, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF (cfr Funzionigramma deliberato dal Collegio dei docenti),

nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. Le risorse dell'anno in corso sono assegnate per il 77% al personale docente e per il 23% al personale ATA, tolto il compenso spettante al DSGA da tabelle contrattuali; le economie degli AA.SS. precedenti, pari a €1.781,66 sono invece inserite in un fondo di riserva, da utilizzare in caso di incapienza del F.I.S. e verranno contrattualizzate a partire dal prossimo A.S. 2020/2021. Sono quindi complessivamente assegnati per l'anno scolastico in corso per le attività del personale docente € 11.497,50 lordo dipendente e per le attività del personale ATA € 3.425,00 lordo dipendente.

2. La ripartizione di cui al comma precedente, coerentemente con la realizzazione del PTOF, prevede una distribuzione non omogenea, ma in base alla complessità dell'incarico, la valorizzazione delle figure di sistema che garantiscono il funzionamento efficace di una struttura complessa e articolata come il CPIA.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'Istituto/Commissario, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come da tabella allegata (**allegato 1**).
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate, come da tabella allegata (**allegato 2**).

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2019/20 corrispondono a € 4.478,62 lordo dipendente.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

1. Volontarietà: accederanno al bonus i docenti che presenteranno la scheda di autovalutazione predisposta. Non saranno assegnati punteggi d'ufficio a docenti che non presentino detta scheda di autovalutazione.
2. Distribuzione non a pioggia ma coerente con i punteggi ottenuti in base alle autocertificazioni presentate e al successivo controllo e validazione del DS. Per ogni scheda docente verranno verificati e assegnati i punteggi e l'importo sarà assegnato proporzionalmente ai punteggi ottenuti, sulla base dei quali saranno individuate fasce di livello, a discrezione del Dirigente,

sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione di cui alla L. 107/2015. L'importo totale sarà suddiviso tra le fasce, e all'interno delle fasce tra i docenti.

3. Verranno esclusi dall'assegnazione del bonus i docenti che riporteranno punteggi inferiori a 10 punti.
4. Gli importi non dovranno comunque essere inferiori a € 50,00 (lordo dipendente) e superiori a 1.000,00 € (lordo dipendente).

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Le ore eccedenti non retribuite possono essere recuperate durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e nel periodo estivo fino ad esaurimento delle stesse.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate come da tabella allegata (cfr allegato 2).

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 29 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TIOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Le economie degli AA.SS. precedenti, come da art. 22, sono inserite in un fondo di riserva da utilizzare in caso di incapienza e verranno contrattualizzate a partire dal prossimo A.S. 2020/2021.

Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60 % di quanto previsto inizialmente.

ALLEGATI:

- allegato 1 (tabelle determinazione FIS personale docente);
- allegato 2 (tabelle determinazione FIS e fondi per incarichi aggiuntivi per personale ATA).